



Dott. Francesco Valente
Notaio

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una fondazione sotto la denominazione **""FONDAZIONE SAVERIO DE BELLIS Ente Terzo Settore"**, in sigla **"FONDAZIONE SAVERIO DE BELLIS E.T.S."**.

SEDE

La sede della fondazione è stabilita in Comune di Castellana Grotte, con indirizzo, attualmente, alla via Saverio De Bellis n.20.

Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

ART. 1) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. n. 328 del 2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104 del 1992 e alla l. n. 112 del 2016;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al d.P.C.M. del 14 febbraio 2001;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. n. 53 del 2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 112 del 2017;
- alloggio sociale, ai sensi del d.m. Infrastrutture del 22 aprile 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. n. 166 del 2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

Precisamente, la fondazione potrà perseguire le proprie finalità mediante:

a) aiuto, tutela, educazione, formazione ed acculturamento dei minori, dei loro genitori, in particolare delle loro madri, dei diversamente abili non gravis-

Allegato n. "B"

Raccolta n.16033

simi equiparabili ai minori;

b) prestare sostegno ed assistenza economica e materiale, in forma di beneficenza, alle persone, famiglie e/o gruppi che attraversano difficoltà economiche mediante l'utilizzo di risorse rivenienti da donazioni e liberalità varie;

c) prestare sostegno ed assistenza alle persone, famiglie e/o gruppi che si trovano in situazioni di disagio sociale per difficoltà d'integrazione, perdita del lavoro, problematiche psico-emotive. La Fondazione favorisce il reinserimento di tali categorie svantaggiate nel mondo del lavoro e nella socialità, attraverso l'ausilio di persone a tanto professionalizzate (avvocati, insegnanti, psicologi, operatori tecnici). A questo proposito, in relazione all'ausilio di professionisti e/o tecnici, ove le loro attività non siano svolte a titolo gratuito, le stesse saranno remunerate nel rispetto dell'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 460/97 e del codice del terzo settore d.lgs 117/2017.

Pertanto, la Fondazione, in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali potrà svolgere le seguenti attività connesse (nel rispetto dei limiti di cui all'art.10, comma 5, del D.Lgs. 460/97 e del codice del terzo settore d.lgs 117/2017):

- gestione di comunità educative per minori, di centri socio-educativi diurni per minori, strutture per minori, adolescenti e per adulti con problematiche sociali;

- assistenza domiciliare ai minori, organizzazione e gestione di scuole dell'infanzia e di ludoteche e di ogni altra attività a favore dei minori, di madri con minori (ad esempio mediante la gestione di "comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico"), e di disabili non gravissimi equiparabili ai minori, tenendo presenti le mutate, pressanti esigenze della odierna società, il tutto anche mediante l'instaurazione e gestione di rapporti di collaborazione con enti pubblici (ivi inclusi quelli territoriali) e privati anche mediante il perfezionamento di contratti e convenzioni;

- promozione ed intervento ai fini dell'affidamento familiare e adozione;

- recupero di minori in difficoltà di adattamento sociale;

- prevenzione ed intervento per la soluzione di problematiche educative e psicologiche nell'ambito familiare e per la prevenzione e cura del disagio in tutte le sue forme, in particolare infantile, adolescenziale e giovanile, anche nell'ambito della nutrizione e dei disturbi del comportamento alimentare;

- servizio di educativa domiciliare per famiglie e/o per minori;

- centro di ascolto per le famiglie e servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;

- mediazione familiare/Curatore;

- servizi di sostegno scolastico;

- servizio di luogo neutro;

- progettazione di seminari, corsi di formazione e aggiornamento per educatori e OSS, campagne di informazione e sensibilizzazione.

- attività promozionali al fine di reperire fondi per gli scopi della fondazione;

- prestare istruzione e formazione nei confronti delle persone, famiglie e/o gruppi che necessitano di ritrovare il necessario equilibrio psicofisico e spirituale;

- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri di studio, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione e le persone che intendono perseguire una formazione psicofisica e spirituale,

quali attività connesse a quelle istituzionali ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.460/97 e del codice del terzo settore d.lgs 117/2017;

- offrire aiuti e condivisione di intenti, sempre nella forma della beneficenza, a comunità, opere missionarie (laiche o religiose), enti di soccorso umanitario che perseguano le medesime finalità, con l'utilizzo delle stesse fonti di autofinanziamento descritte nel punto c) delle attività svolte;

- svolgere attività di ospitalità, in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali;

- svolgere, in via accessoria e/o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali e per l'autofinanziamento – al fine di acquisire le necessarie risorse funzionali alle attività di beneficenza ed assistenza di cui agli scopi della Fondazione – l'attività di commercializzazione di libri e riviste ed altri prodotti, sempre quali attività connesse a quelle istituzionali ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.460/97 e del codice del terzo settore d.lgs 117/2017;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti e/o detenuti materialmente; stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze; partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- erogare premi e borse di studio;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, sempre quali attività connesse a quelle istituzionali ai sensi dell'art.10, commi 5 e 6, del D.Lgs.460/97 e del codice del terzo settore d.lgs 117/2017.

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse.

La Fondazione può altresì svolgere, ai sensi dell'art.7 del d.lgs. 117 del 2017, attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale - anche attraverso richieste a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva - sotto qualsiasi modalità, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari, anche inseriti in progetti di Servizio Civile Nazionale o anche in virtù di convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità o "Messa alla prova", previa tempestiva informazione e approvazione del CdA.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale so-

no iscritti in un apposito registro e vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato.

L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo, ma eventualmente potrebbero essere rimborsate al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione.

ART. 2) DURATA

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

TITOLO II **PATRIMONIO**

ART. 3) PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

In particolare il patrimonio della Fondazione è composto:

dal **fondo di dotazione**, rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della trasformata Fondazione onlus Saverio De Bellis, e di cui alla relazione del revisore legale dott.ssa Tutino Nicoletta allegata al verbale per notar Francesco Valente di Martina Franca del giorno 11/12/2025 rep n.

del valore di euro 1.729.115,00 (unmilionesettecentoventinovemilacentocinquindici virgola zero zero).

Detto fondo è incrementabile successivamente: mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; mediante beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

dal **fondo di gestione**, costituito:

dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

da apporti o conferimenti in denaro, beni materiali o immateriali, mobili o immobili o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo

di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il consiglio di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, **dovrà essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**

Ai sensi dell'art.8 comma 2 d. lgs n.117 del 2017 **è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.**

Il Consiglio di amministrazione provvederà all'investimento del denaro riveniente dalle rendite prodotte dal patrimonio della Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

La dismissione dei beni, in caso di sopravvenute esigenze della Fondazione, verrà decisa dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata dei 4/5 dei Consiglieri. Il ricavato di tale dismissione verrà investito all'interno della Fondazione stessa anche per l'acquisto di beni o la realizzazione di opere o ristrutturazione di immobili di proprietà della stessa.

La Fondazione potrà collaborare con altri soggetti, pubblici o privati, in qualità di finanziatori od organizzatori di iniziative finalizzate all'attuazione del proprio scopo. Possono intervenire in sintonia con la Fondazione anche i soggetti disposti ad integrare il patrimonio di questa con beni immobili, mobili o con somme di denaro complessivamente superiori al decimo del patrimonio rivalutato al momento dell'ingresso.

TITOLO III

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 4 – ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) il Revisore dei Conti.
- d) l'Organo di Controllo.

Sono Uffici della Fondazione:

- a) il Segretario Amministrativo.
- b) il Direttore Generale, ove nominato;

ART.5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, di cui 2 (due) nominati dai discendenti del Cavaliere del Lavoro Saverio De Bellis, 1 (uno) nominato dall'Associazione degli Oblatori dell'Asilo di infanzia Andrea Angiulli (costituita con atto ricevuto dal Notaio Renato Tafuri di Castellana Grotte il giorno 10.03.1973, rep.n.14454/2823, registrato in Bari il 24.03.1973 al n.6441), e 2 (due) dal

Comune di Castellana Grotte.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati; resta in carica anche successivamente alla scadenza del mandato finché i successori non abbiano assunto l'Ufficio.

In caso di dimissioni, recesso, decadenza di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, questo continua a funzionare.

Il Presidente, però, chiede ai soggetti deputati alla nomina del sostituto o dei sostituti di provvedere alla sostituzione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della propria nomina.

Il Presidente uscente, almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato, chiede, con lettera A.R. o a mezzo PEC, i nominativi necessari per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione ai vari soggetti abilitati a designarli.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto se venga a mancare la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione successivo si insedia su convocazione del Presidente uscente o di chi ne faccia le veci.

La prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione sarà presieduta fino all'elezione del Presidente dal Consigliere più anziano per età.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

I Consiglieri devono possedere requisiti di onorabilità e rettitudine nonché competenze tecniche e professionali utili per il raggiungimento degli scopi e lo svolgimento delle attività della Fondazione, di cui agli artt.3 e 4 del presente statuto.

ART. 6 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione con criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

In particolare:

- approva entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di maggio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- predispone, al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del d.lgs. 117 del 2017, il bilancio sociale entro il 31 maggio;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi nonché in ordine agli acquisti e alle alienazioni dei beni immobili;
- delibera tutti gli incrementi del patrimonio;
- predispone e approva gli obiettivi e i programmi fondamentali delle attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione, autorizzandone la spesa;
- delibera in ordine ai lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, sulle relative spese necessarie e sulla eventuale accensione di mutui;

- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente;
- provvede alla nomina del Revisore dei conti e dell'Organo di controllo e ne determina i compensi;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione, determinandone compensi, qualifiche, compiti e durata dell'incarico; nomina, ove necessario, il Direttore della Fondazione, definendone i poteri gestionali, secondo le previsioni dello Statuto; in mancanza di nomina del Direttore, i compiti allo stesso attribuiti saranno svolti dal Presidente della Fondazione;
- provvede, su proposta del Presidente, all'assunzione ed al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico, nel rispetto dei parametri indicati dall'art.16 del d.lgs. 117 del 2017;
- adotta i regolamenti interni necessari per il buon funzionamento della Fondazione e per l'esercizio dei suoi uffici;
- delibera, con la maggioranza qualificata dei 4/5 dei consiglieri, le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento della Fondazione;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 7 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno 4 volte all'anno e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere recapitata agli interessati almeno 5 giorni prima della data fissata, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o a mezzo posta elettronica, da inviare con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Sempre in caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione immediata di argomenti non indicati nell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

In caso di parità di voti, prevale sempre il voto del Presidente.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e audio-videoconferenza, a condizione che tutti i parteci-

panti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario verbalizzante, nominato a tale incarico dal CdA, e da tutti i consiglieri membri del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto e solo su richiesta dello stesso Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, ove nominato, il Segretario amministrativo ed eventuali ospiti indicati dal CdA.

ART. 8 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche il Presidente della Fondazione, è eletto dallo stesso Consiglio tra i suoi membri a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Fondazione.

In particolare:

- a) convoca, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o del Direttore Generale, le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le presiede, determinandone l'Ordine del giorno;
- b) firma gli atti di sua competenza e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- d) invia e firma lettere di richiamo o di encomio;
- e) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- f) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Assume, nei casi di estrema urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili per il corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio stesso nel primo Consiglio di Amministrazione convocato successivamente alla data di assunzione dei provvedimenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente, che viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a maggioranza di voti.

ART. 9 – IL DIRETTORE (ove nominato)

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

L'incarico può essere conferito, con contratto di lavoro subordinato o autonomo, a soggetti in possesso di un alto livello etico-morale e sulla base di competenze specifiche che, per quanto non espressamente previste nel presente articolo, sono deliberate con apposito atto regolamentare dal Consiglio di Amministrazione redatto sulla base degli obiettivi di mandato. Tale atto conterrà anche le funzioni direzionali specifiche del Direttore richieste per ottemperare agli obiettivi di mandato. Il compenso viene determinato dal C.d.A. in base alle disponibilità economiche della Fondazione. La durata dell'incarico è fissata in anni tre, eventualmente prorogabile per periodo di u-

guale durata. Al termine del mandato, anche eventualmente prorogato, l'incarico cessa, senza bisogno di preavviso o atto motivato.

L'incarico di Direttore è rinnovabile ed incompatibile con la carica di Consigliere della Fondazione,

L'incarico di Direttore può essere revocato, in ogni caso, dal Consiglio di Amministrazione, con atto motivato, in ragione della valutazione negativa e/o del venir meno del rapporto fiduciario.

ART.10 – IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario cura esecutivamente tutti gli adempimenti relativi alle operazioni di ordinaria segreteria, alla gestione amministrativa e contabile della Fondazione, nei limiti indicati dal CdA o dal Presidente o dal Direttore Generale; su esplicita richiesta del Consiglio di Amministrazione, può partecipare alle sue riunioni senza diritto di voto; provvede alla stesura, registrazione, conservazione dei contratti e di tutti gli altri atti e documenti riguardanti la Fondazione; assolve ad ogni altra incombenza affidatagli dal Presidente o dal Direttore Generale.

Tali mansioni possono essere attribuite dal CdA anche ad un dipendente della Fondazione che abbia adeguate competenze per ricoprire lo specifico incarico.

ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Alla nomina dell'organo di controllo provvede il fondatore o in mancanza il consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs.

n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 12 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 10 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede il fondatore o in mancanza il consiglio di amministrazione.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 membri.

Il revisore legale dei conti resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;

- si esprimono, con apposita relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;

- possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO IV **BILANCIO**

ART. 13 - BILANCIO

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il consiglio di amministrazione redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro il consiglio di amministrazione redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 14 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART. 15 - EROGAZIONE DELLE RENDITE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - TRASFORMAZIONE FUSIONE E SCISSIONE

ART. 16 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere decise dal consiglio di amministrazione.

ART. 17 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

La trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 4, cod. civ., può essere disposta purché soci della società siano enti non lucrativi.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in associazione, la fusione e la scissione della fondazione sono decise dal consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

TITOLO VI

ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 18 - ESTINZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 19 - LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

ART. 20 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 21 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

F.to: Rosa De Bellis, Liviana Salamina, Maria Norvedi, Francesco Valente
notaio, vi è il sigillo.